

Numero della proposta

145

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 16. Gennaio 1867
dal Ministro della Guerra

OGGETTO

Relatore

De Paquali

Approvata nella tornata del 30. Marzo 1868

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato alla Camera dal ministro della guerra

(BERTOLÈ-VIALE)

nella tornata del 16 gennaio 1868

Designazione delle sedi dei Tribunali militari speciali.

SIGNORI! — Il Codice penale militare, pubblicato volgente l'anno 1859, prescriveva all'articolo 293 che il Tribunale militare da eleggersi per giudicare un ufficiale siederebbe nella Capitale.

Il successivo ampliamento del territorio del Regno, rendendo sotto ogni aspetto malagevole e dispendioso quell'accentramento, fu sentito il bisogno di modificare l'accennata disposizione; e con la legge 11 febbraio 1864, all'articolo 4, si stabilì che il Tribunale speciale per giudicare un ufficiale potesse sedere in qualunque capoluogo di Dipartimento militare.

Venne inoltre determinato che, qualora il numero degli ufficiali sorteggiabili per la composizione del Tribunale speciale non potesse aversi nella Divisione, sarebbero compresi nell'estrazione anche quelli della Divisione vicina, designata dal Comandante generale del Dipartimento.

Queste prescrizioni della legge 11 febbraio 1864, non essendo più attuabili dopo l'abolizione dei Dipartimenti militari, e non essendosi altrimenti provveduto, fu forza ritornare al sistema primitivo del Codice penale militare.

Ma la celerità dei giudizi, il risparmio nelle spese di trasferta e le esigenze generali del servizio, inducono il sottoscritto nella persuasione che sia preferibile lo

stabilire, per la convocazione di cotesti Tribunali speciali, un certo numero di centri che potrebbero essere cinque: *Firenze, Torino, Verona, Napoli e Palermo.*

Conformemente a tale concetto, è divisata la qui unita proposta di legge, stata già adottata, senza discussione, dall'altro ramo del Parlamento nella tornata del 19 prossimo passato dicembre, e che il Riferente vi prega di voler approvare.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 19 dicembre 1867

Art. 1.

Il Tribunale militare per giudicare gli uffiziali, al quale sono relativi gli articoli 292 del Codice penale militare, e 4 della legge 11 febbraio 1864, sederà in Firenze per le Divisioni di Firenze, Livorno, Perugia, Bologna, Ancona e Cagliari; in Napoli per quelle di Napoli, Salerno, Chieti, Bari e Catanzaro; in Palermo per quella di Palermo; in Verona per quelle di Verona, Padova, Treviso, Brescia, e pei Comandi generali delle città e fortezze di Mantova e Venezia; ed in Torino per le Divisioni di Torino, Alessandria, Genova, Milano, Parma e Piacenza.

Art. 2.

Nel caso che il numero degli uffiziali, in ciascuna categoria di gradi, non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli uffiziali del grado medesimo della Divisione più vicina.

Il presidente del Senato
CASATI.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**De Pasquali, Mosti, Fambri, Sebastiani, Righi, Tenani,
Costamezzana, Corte, Ricci Giovanni**

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno,
presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 16 gennaio 1868

Designazione delle sedi dei Tribunali militari speciali.

Tornata del 25 gennaio 1868.

SIGNORI! — Il Codice penale militare del 1859, che, in attesa di uno migliore che sta presentemente elaborandosi da una Commissione, è tuttavia in vigore nel nostro regno, stabiliva che i tribunali da eleggersi per giudicare un ufficiale avessero la loro sede nella capitale. Se non che, il successivo ingrandimento del territorio dello Stato rendendo assai malagevole e costoso quell'accentramento, si dovette provvedere con apposita legge, che porta la data dell'11 febbraio 1864, colla quale prescrivevasi che il tribunale speciale per giudicare un ufficiale potesse sedere in qualunque capoluogo di dipartimento militare. E venne inoltre determinato per essa legge che, qualora il numero degli ufficiali sorteggiabili per la composizione del tribunale speciale non potesse aversi nella divisione, sarebbero compresi nella estrazione anche quelli della divisione vicina, designata dal comandante generale del dipartimento.

L'abolizione dei dipartimenti militari, ossia grandi comandi, avvenuta in ottobre ultimo, faceva natural-

mente cessare quella disposizione di legge che riconosceva in ogni capoluogo di dipartimento la sede del tribunale speciale e accordava delle facoltà ai comandanti generali; e quindi era forza, non essendosi altrimenti provvisto, di sottostare al disposto del Codice penale militare, ritornando così al sistema primitivo dell'unica sede nella capitale.

Ciascuno di voi, o signori, facilmente comprende come, in omaggio ai principii di una retta amministrazione di giustizia e di una benintesa economia, non meno che a quelli di una esatta disciplina, avuto riguardo alla prontezza nei giudizi ed ai risparmi nelle spese di trasferta, come pure alla minore perturbazione nei servizi militari, fosse di somma ed urgente necessità supplire con altra legge. Ed il ministro della guerra fu sollecito infatti di presentare al Senato un progetto, che, adottato da quel ramo del Parlamento, viene oggi sottoposto alla vostra approvazione. Esso consiste nel fissare come sedi di tribunali militari cinque delle più distinte città del regno, Firenze, Torino, Verona, Napoli, Palermo, in cui sendo ordinariamente dei grandi nuclei di forze, evvi perciò stesso un numero considerevole di ufficiali d'ogni grado per esservi ammessi a fare da giudici secondo la qualità degli accusati; e consiste altresì nel determinare che, ove il numero degli ufficiali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado medesimo della divisione più vicina.

La vostra Commissione (a parte le osservazioni fatte in seno di essa da taluni dei suoi membri, che entrebbero in un ordine d'idee generale, e che si riferiscono piuttosto al desiderio di una riforma essenziale nell'istituzione dei tribunali militari, la quale potrà aver luogo colla formazione del nuovo Codice), penetrata e convinta della bontà di questo progetto di legge, sia nell'interesse della giustizia e della finanza, come eziandio per rispetto alle rigorose esigenze del servizio militare, ve ne propone unanimemente l'accettazione.

DE PASQUALI, *relatore.*

PROGETTO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO
nella seduta del 19 dicembre 1867

Art. 1.

Il Tribunale militare per giudicare gli ufficiali, al quale sono relativi gli articoli 292 del Codice penale militare, e 4 della legge 11 febbraio 1864, sederà in Firenze per le Divisioni di Firenze, Livorno, Perugia, Bologna, Ancona e Cagliari; in Napoli per quelle di Napoli, Salerno, Chieti, Bari e Catanzaro; in Palermo per quella di Palermo; in Verona per quelle di Verona, Padova, Treviso, Brescia, e pei Comandi generali delle città e fortezze di Mantova e Venezia; ed in Torino per le Divisioni di Torino, Alessandria, Genova, Milano, Parma e Piacenza.

Art. 2.

Nel caso che il numero degli ufficiali, in ciascuna categoria di gradi, non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado medesimo della Divisione più vicina.

Il presidente del Senato
CASATI.

Approvato nella seduta del 30. Mayo 1868.

Cella

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Identico al qui contro.

Ministero della Guerra
Divisione Gabinetto del Ministro

Proposta di legge per stabilimento
di varie Sedi per la convocazione
dei Tribunali Militari Speciali

191
Signori Deputati

Il Codice Penale Militare pubblicato
volgente l'Anno 1869 prescriveva all'
Art. 293. che il Tribunale Militare da
eleggersi per giudicare un Ufficiale, siede-
rebbe nella Capitale.

Il successivo ampliamento del Territorio
del Regno rendendo sotto ogni rapporto ma-
giorale e dispendioso quell'accentramento,
fu sentito il bisogno di modificare l'ac-
ciata disposizione, e con la Legge 11. Febbrajo
1866. all'Art. 11. si stabilì che il Tribunale
speciale per giudicare un Ufficiale, potesse
sedere in qualunque Capoluogo di Dipartimento
Militare.

Venne inoltre determinato che qualora
il numero degli Ufficiali sottoposti per la
composizione del Tribunale speciale non
potesse avervi nella Divisione, sarebbero
compresi nell'estrazione anche quelli della
Divisione vicina, designata dall'ordinario
generale del Dipartimento.

Questa prescrizione della legge 11. Febbrajo
1866. non essendo più attuabile dopo
l'abolizione dei Dipartimenti Militari



non essendosi altrimenti provveduto, fu
forza ritornare al sistema primitivo del
Corso Reale Militare.

Ma la celebrità dei giudizi, il rispar-
mio nelle spese di trasporto, e le esigenze
generalmente del servizio, inducono il sottoscritto
nella persuasione che sia preferibile lo stabi-
lire per la convocazione di questi Tribunali
Speciali un certo numero di centri che
potrebbero essere cinque: Firenze, Torino,
Verona, Napoli, e Palermo.

Conformemente a tale concetto è divi-
sata la qui unita proposta di legge stata
già adottata, senza discussione, dall'altro
ramo del Parlamento nella tornata del
19. p. p. Dicembre e che il Prefetto vi
prega di voler approvare.

N. 188.

Progetto di legge approvato dal Senato
del Regno presentato alla Camera
dal ministro della Guerra (Bartolotta)

Dei gradi delle sedi dei Tribunali
militari speciali

Senato del R. Regno 1888.

130

130

Progetto di Legge, per lo Stabilimento di varie
sedi per la convocazione del Tribunale
Militare Speciale.

Art. 1.^o

Il Tribunale Militare per giudicare gli Ufficiali, al
quale sono relativi gli art. 292. del Codice Penale
Militare, e la detta Legge 11. Febbrajo 1864, sederà
in Firenze per le Divisioni di Firenze, Livorno
Perugia, Bologna, Ancona, e Cagliari; in
Napoli per quelle di Napoli, Salerno, Ugenti
Bari, Galatuzaro; in Palermo per quella di
Palermo; in Verona per quella di Verona,
Padova, Treviso, Brescia, e per i Comandi Separati
sulle Pillole Forti di Mantova e Venezia;
ed in Torino per le Divisioni di Torino
Alessandria, Genova, Asti, Parma, e
Piacenza.

Art. 2.^o

Nel caso che il numero degli Ufficiali in ciascuna
Categoria di gradi, non sia rispettivamente
maggiore del numero richiesto per la composizione
del Tribunale, sono compresi nell'istruzione d'ordine

tutti gli Ufficiali del grado medesimo della Divisione
più vicina:

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 19. Dicembre 1867

OGGETTO

Stabilimento di varie sedi per la convocazione di
Tribunali Militari speciali

Art. 1°

Il Tribunale militare per giudicare gli ufficiali, al quale sono relativi gli art. 292 del Codice penale Militare e 4 della legge 11 febbrajo 1864, sederà in Firenze per le Divisioni di Firenze, Livorno, Perugia, Bologna, Ancona e Cagliari, in Napoli per quelle di Napoli, Salerno, Chieti, Bari, Catanzaro; in Palermo per quella di Palermo; in Verona per quelle di Verona, Padova, Treviso, Brescia, e per i Comandi generali nelle città e fortette di Mantova e Venezia, ed in Torino per le Divisioni di Torino, Alessandria, Genova, Milano, Parma e Piacenza.

Art. 2°

Net caso che il numero degli ufficiali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi.

nell' estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado
medesimo della Divisione piu vicina.

Parigi 21 Dicembre 1867

Il Presidente del Senato
Casati